

ESENZIONI TICKET PER MOTIVI DI REDDITO CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE

E01 – ETA' E REDDITO

Per avere diritto a questo Codice di esenzione è necessario avere **contemporaneamente** i seguenti requisiti:

- 1° Età inferiore a 6 anni oppure Età superiore a 65 anni
- 2° Reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98.

QUESTO TIPO DI ESENZIONE E' PERSONALE PERTANTO NON SI ESTENDE AI FAMIGLIARI

E02 – STATO DI DISOCCUPAZIONE E REDDITO

Per avere diritto a questo Codice di esenzione è necessario avere **contemporaneamente** i seguenti requisiti:

1° Essere DISOCCUPATO = soggetto che ha svolto attività da lavoro dipendente; tale stato e' attribuito dai Centri per l'impiego. E' obbligatorio essere iscritti al Centro Servizi per il Lavoro (CSL) nel momento in cui si richiede l'Esenzione. Non ne hanno diritto gli inoccupati = chi non ha mai lavorato.

2° Reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale, riferito all'anno precedente, non superiore a:

- € 8.263,31 se il nucleo familiare è formato dal solo titolare;
- incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge;
- incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

QUESTO TIPO DI ESENZIONE SI ESTENDE AI FAMIGLIARI FISCALMENTE A CARICO

E03 – BENEFICIARIO DI ASSEGNO SOCIALE (ex PENSIONE)

Per avere diritto a questo Codice di esenzione è necessario avere **contemporaneamente** i seguenti requisiti:

- 1° Avere un'età superiore a 65 anni;
- 2° Essere titolare di assegno sociale (ex pensione sociale);

QUESTO TIPO DI ESENZIONE SI ESTENDE AI FAMIGLIARI FISCALMENTE A CARICO

E04 – TITOLARI DI PENSIONE AL MINIMO E REDDITO

Per avere diritto a questo Codice di esenzione è necessario avere **contemporaneamente** i seguenti requisiti:

1° Avere un'età superiore a 60 anni ed essere titolare di pensione (integrata) al minimo;

2° Reddito complessivo lordo del nucleo familiare fiscale, riferito all'anno precedente, non superiore a:

- € 8.263,31 se il nucleo familiare è formato dal solo titolare;
- incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge;
- incrementato di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

QUESTO TIPO DI ESENZIONE SI ESTENDE AI FAMIGLIARI FISCALMENTE A CARICO

VADEMECUM DI GUIDA PER VERIFICHE AUTONOME

Si riportano definizioni ed esempi per un'autonoma verifica della propria posizione.

L'assistito è comunque invitato a controllare il reddito di riferimento del proprio nucleo fiscale relativo all'anno precedente rispetto a quello di fruizione delle prestazioni in regime di esenzione dal pagamento del ticket (Mod. 730/20xx, CU-CUD/20xx, Unico 20xx ecc).

In caso di dubbi sulla definizione del proprio reddito si suggerisce di rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale, ai Patronati, a professionisti in materia fiscale.

Link di riferimento:

Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1019&area=esenzioni&menu=vuoto

Regione Autonoma della Sardegna - SARDEGNA SALUTE:

<http://www.sardegna salute.it/index.php?xsl=313&s=36157&v=2&c=3085>

DECRETO 11 dicembre 2009: Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria.

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/wcm/connect/2c9c698040ee51eea97fa9bff0b9d0e8/20091211_DM_Esenzione+sanitaria.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2c9c698040ee51eea97fa9bff0b9d0e8.

ASSEGNO SOCIALE:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=10018>

PENSIONE AL MINIMO:

<http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6205>

IL REDDITO AUTOCERTIFICATO:

Il reddito familiare fiscale lordo si riferisce all'anno precedente, rispetto al momento dell'autocertificazione. Ad esempio, dal 1 gennaio 2015 il reddito di riferimento è quello percepito nel 2014.

Se nei primi mesi dell'anno la persona non è in possesso di informazioni certe sui redditi del nucleo familiare, al fine di non incorrere in errore, è preferibile che provveda all'autocertificazione nel momento in cui ne ha la certezza (ricezione del CU, compilazione 730, Unico).

PER NUCLEO FAMILIARE FISCALE SI INTENDE:

Il nucleo familiare fiscale è composto dai coniugi (anche se non sono a carico l'uno dell'altro) e dai famigliari a carico. I coniugi non devono essere separati legalmente. In caso di separazione legale ed effettiva (con verbale di separazione omologato dal Tribunale/sentenza di separazione), ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale. Sono famigliari a carico le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51.

Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei famigliari autonomi.

PER DISOCCUPATO SI INTENDE:

Il cittadino che abbia cessato, per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione. Non è considerato disoccupato il cittadino in cerca di prima occupazione né chi ha cessato un'attività di lavoro autonomo o di impresa.

IN QUALE MOMENTO SI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE PER REDDITO:

I requisiti per l'esenzione devono sussistere al momento della prescrizione della prestazione specialistica poiché è all'atto della prescrizione che si rileva il diritto. Se tra il momento della compilazione della ricetta e il momento in cui si fruisce della prestazione decade il diritto all'esenzione, non si sarà comunque tenuti al pagamento del Ticket.

CALCOLO DEL REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMIGLIARE FISCALE:

Il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket è dato dalla somma dei redditi lordi dei singoli membri del nucleo fiscale nel pieno rispetto di quanto contenuto nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente. Vanno considerati i redditi al lordo degli oneri deducibili.

Il reddito è ricavabile dai modelli CU, dal modello 730, dal modello Unico persone fisiche. In caso di dubbi sulla definizione del proprio reddito si suggerisce di rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale, ai Patronati, a professionisti in materia fiscale.

L'eventuale reddito al di sotto dei € 2.840,51 percepito dai famigliari a carico va sommato al reddito degli altri componenti il nucleo familiare.

FAMIGLIARI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI "A CARICO":

I famigliari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, cioè quelli per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito lordo annuale è inferiore a € 2.840,51.

Sono famigliari a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all'estero.

Altri famigliari conviventi a carico sono:

- a) i discendenti dei figli;
- b) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- c) i genitori adottivi;
- d) i generi e le nuore;
- e) il suocero e la suocera;
- f) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

I CAMBIAMENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE MODIFICANO LA FASCIA DI REDDITO:

Così come il reddito familiare fiscale lordo, anche la condizione del nucleo familiare fa riferimento all'anno precedente. Una modifica della condizione del nucleo familiare fiscale (matrimonio, separazione legale, decesso, nuovo lavoro, ...) può quindi comportare una variazione della fascia di reddito da autocertificare all'Azienda Usl ai fini del pagamento del ticket e dell'esenzione.

NUCLEO FAMIGLIARE FISCALE PER I FIGLI DI COPPIE SEPARATE O UNIONI DI FATTO:

Deve presentare l'autocertificazione il genitore che ha il figlio (sia minore che maggiorenne) a carico integralmente (100%) e usufruisce delle relative detrazioni fiscali. Se il figlio (sia minore che maggiorenne) è a carico di entrambi i genitori (50% e 50%), sarà individuato di comune accordo il genitore che farà parte del nucleo familiare insieme al figlio.

Si danno per rispettate le previsioni di cui all'art. 155 del Codice Civile ("Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli") e si dovrà tener conto dei precedenti eventuali accordi o situazioni giudiziali già assunti sugli oneri di mantenimento e obbligo di cura verso i figli.

I CONIUGI CON REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI COME COMPILANO L'AUTOCERTIFICAZIONE:

La separazione dei beni non influisce sul calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare fiscale. I coniugi in regime di separazione dei beni costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale e nel compilare l'autocertificazione ciascuno dovrà applicare la fascia corrispondente alla somma di entrambi i redditi, così come i coniugi con comunione dei beni.

GLI ADULTI CONVIVENTI MA FISCALMENTE AUTONOMI COSTITUISCONO NUCLEO FAMIGLIARE FISCALE:

Ogni adulto convivente non coniugato e non fiscalmente a carico di un altro (ad esempio le coppie non sposate) costituisce nucleo familiare fiscale a se stante.

Non ha rilevanza se i conviventi fanno parte dello stesso nucleo anagrafico, perché in questo caso si fa riferimento al nucleo fiscale.

Le coppie coniugate - non legalmente ed effettivamente separate - costituiscono il medesimo nucleo familiare.

LE COPPIE SPOSATE CON RESIDENZE DIFFERENTI:

Costituiscono lo stesso nucleo familiare fiscale, infatti non ha importanza se la residenza anagrafica è diversa tra i due coniugi. Il reddito del coniuge concorre sempre alla determinazione del reddito del nucleo familiare anche quando non sia convivente. Solamente in caso di separazione legale ed effettiva (non convivenza) i redditi dei due ex coniugi non devono essere sommati.

ESEMPI

ESEMPIO 1:

Padre disoccupato con reddito lordo (complessivo) di € 7.200,00, coniuge con un reddito lordo (complessivo) di € 2.800,00 (fiscalmente a carico del marito) e figlio disoccupato con reddito lordo (complessivo) di € 3.600,00 tutti conviventi nella stessa abitazione.

Sono **due nuclei fiscali distinti**:

1. i componenti **il primo nucleo**, composto da marito e moglie, **hanno diritto all'esenzione dal ticket** (codice E02) in quanto il reddito familiare complessivo è inferiore ad € 11.362,05 (€ 7.200,00 + € 2.800,00);
2. **il secondo nucleo** è composto dal solo figlio, disoccupato, che **ha diritto all'esenzione** (codice E02) in quanto il reddito complessivo è inferiore ad € 8.263,31 (€ 3.600,00).

ESEMPIO 2:

Padre disoccupato con reddito lordo (complessivo) di € 7.200,00, coniuge con un reddito lordo (complessivo) di € 2.800,00 (fiscalmente a carico del marito) e figlio disoccupato con reddito lordo (complessivo) di € 2.000,00 (fiscalmente a carico del padre), tutti conviventi nella stessa abitazione.

E' un **nucleo fiscale unico** i cui componenti **non hanno diritto all'esenzione** dal ticket (codice E02) in quanto il reddito familiare complessivo è superiore ad € 11.878,51 (€ 7.200,00 + € 2.800,00 + 2.000,00).